

Legge regionale 29 giugno 2020 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisetoriale).

Art. 36

(Conferma contributo alla Rugby Union FVG)

- 1.** L'Amministrazione regionale, in relazione alla mutata situazione relativa alla concessione, in capo alla Rugby Union FVG, dell'impianto sportivo, di proprietà del Comune di Udine, denominato Rugby Stadium "O. Gerli", è autorizzata a confermare, al soggetto medesimo, il contributo oggetto del decreto n. 6001/CULT del 14 dicembre 2017, a favore di un diverso intervento da eseguirsi presso il medesimo impianto sportivo.
- 2.** Per le finalità di cui al comma 1, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Rugby Union FVG presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva domanda di conferma del contributo, corredata dalla documentazione di cui all' articolo 59, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
- 3.** Il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede, entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 2, a confermare il contributo di cui al comma 1 e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione.